

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4053

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUIETI, NENNA D'ANTONIO, RICCIUTI, ARTESE, VECCHIARELLI,
LUCCHESI, GRIPPO, TANCREDI, SILVESTRI, PONTELLO, RABINO**

Presentata il 9 ottobre 1986

Disposizioni in materia di usi civici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli usi civici erano anticamente diritti delle popolazioni che su alcuni terreni avevano facoltà di pascolo, legnatico e simili.

Col passare dei decenni si è verificato un progressivo mutamento di utilizzo dei relativi terreni che sono stati progressivamente coltivati singolarmente da persone le quali, col passare delle generazioni, vi hanno apportato migliorie, costruito fabbricati e altre opere ed hanno finito col considerare di propria titolarità i terreni stessi.

Per i terreni e fabbricati relativi sono state effettuate denunce di successione, e sono stati stipulati atti di trasferimento. In alcuni casi si sono ottenute sentenze dall'autorità giudiziaria di usucapione e sono stati effettuati conseguenti trasferimenti e divisioni.

Già nell'anno 1927, il legislatore era consapevole della non più attualità degli usi civici e ne ha disposto la liquidazione con legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Detto istituto però ha avuto in questi 60 anni ben scarsa diffusione innanzitutto per la complessità delle procedure previste, poi per le vicende belliche e specialmente perché le persone teoricamente interessate non « sentivano » la necessità di dover « legittimare » qualcosa che consideravano proprio. Del resto è da evidenziare che, più precisamente, la stragrande maggioranza delle persone non sapeva neppure che i terreni non erano di loro tranquilla proprietà! Non è poi da dimenticare, infine, il diffusissimo fenomeno dell'analfabetismo a causa del quale pochi erano in grado di approfondire la portata delle leggi emanate.

A distanza di secoli ora viene rispolverata la notizia che un tempo su quei terreni erano esercitati usi civici e che quindi i terreni devono considerarsi come di proprietà del demanio comunale e quindi né usucapibili né trasferibili.

L'attivarsi, alla fine degli anni '80, nel cercare di far ritornare in proprietà dei comuni i detti terreni e fabbricati comporta l'assoluta necessità di dover cambiare al più presto le leggi in materia in quanto divenute anacronistiche e non più adatte alle mutate caratteristiche di una società completamente diversa.

Gli usi civici esistevano infatti per garantire la sopravvivenza ai ceti più deboli.

Ora la legislazione sugli usi civici serve invece solo per estromettere proprio i ceti più deboli. È noto infatti che coltivare terreni spezzettati e frammentati, spesso scoscesi, ubicati mediamente da metri lineari 300 in su, non dà ricchezza ai coltivatori che invece dovrebbero essere premiati per la loro laboriosità e non invece di fatto puniti economicamente ed anche moralmente in quanto negli atti giudiziari inviati dal commissariato usi civici vengono addirittura definiti « usurpatori ».

I residui di un passato superato e anacronistico devono essere eliminati.

Ulteriore motivo per detta soppressione è quello riconducibile alla salvaguardia delle economie locali che possono essere, di fatto, danneggiate anche fortemente a causa di conseguenze connesse all'esistenza di antichi usi civici e diritti promiscui.

Le vie per raggiungere questo obiettivo sono due:

o dichiarare non più esistente a tutti gli effetti la demanialità comunale desumibile dall'esistenza di usi civici, riconoscendo la proprietà in base alle risultanze dei negozi giuridici posti in essere, delle denunce di successione o delle risultanze catastali;

o imporre un canone corrispettivo di legittimazione non eccessivamente oneroso.

La prima via può sembrare la più logica ma potrebbe far sorgere perplessità di anticostituzionalità visto che la dichiarazione di estinzione dell'uso civico comporta automaticamente sdemanializzazione.

È preferibile quindi la seconda via senza però creare procedure complesse, costose e defatiganti.

Al riguardo può dare spunti per la proposta relativa la legge 22 luglio 1966, n. 607, con la quale le prestazioni perpetue in natura venivano quantizzate in denaro e venivano limitate negli importi sia annuali sia di affranco mediante ancoraggio alle rendite catastali.

La proposta che si acclude quindi è ispirata dal preciso obiettivo di regolarizzare le situazioni di cui sopra con procedura rapida e poco onerosa che con unico atto produce l'estinzione di ogni uso civico e diritto promiscuo e automaticamente la sdemanializzazione degli immobili relativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per gli immobili compresi nell'ambito di zone ove esistevano usi civici e diritti di promiscuo godimento non più esercitati, gli interessati hanno diritto di ottenere la legittimazione dei diritti figuranti a loro favore da sentenze di usucapione, atti di notai o altri pubblici ufficiali, intestazioni catastali o altri titoli.

2. La legittimazione ha efficacia retroattiva e vale quale sanatoria di tutte le nullità concernenti i titoli di provenienza degli immobili.

ART. 2.

1. La domanda è presentata al sindaco del comune ove ricade l'immobile, su carta legale con allegazione dei titoli di cui all'articolo 1 e con prova dell'avvenuto versamento presso la tesoreria comunale del corrispettivo previsto dall'articolo 3.

2. L'atto di legittimazione è stipulato con rogito notarile nei successivi novanta giorni tra il sindaco e l'interessato senza necessità di preventiva delibera di consiglio comunale o di giunta municipale. Tale atto implica il riconoscimento della cessata demanialità dell'immobile per avvenuto venir meno di ogni pubblico interesse.

ART. 3.

1. Il corrispettivo di legittimazione è stabilito come segue:

a) per gli immobili censiti in catasto terreni col versamento di una somma pari a 180 volte il reddito dominicale figurante sul certificato catastale;

b) per gli immobili censiti in catasto urbano con attribuzione di rendita

catastale con il versamento di una somma pari a 180 volte la rendita figurante nel certificato catastale;

c) per gli immobili censiti in catasto urbano non aventi ancora rendita catastale, con il versamento di una somma pari a 180 volte la rendita catastale attestata dall'ufficio tecnico erariale competente a richiesta del privato interessato.

ART. 4.

1. Gli uffici tecnici erariali, su istanza degli interessati, devono attribuire la rendita agli immobili denunziati per l'accatastamento al catasto urbano con attestazione rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta.

ART. 5.

1. Alle legittimazioni previste dalla presente legge non si applica il disposto di cui all'articolo 66, settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.